

**DISCIPLINARE PER I SISTEMI DI
RIPRESA AUDIO/VIDEO INDOSSABILI (BODYCAM)
E TELECAMERE A BORDO VEICOLO DI SERVIZIO
(DASHCAM) IN DOTAZIONE AL CORPO DI
POLIZIA LOCALE DI BRUINO (TO)**

**CRITERI APPLICATI PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI RIPRESA AUDIO/VIDEO INDOSSABILI
(BODYCAM) E TELECAMERE A BORDO VEICOLO DI SERVIZIO (DASHCAM) IN DOTAZIONE AL CORPO DI
POLIZIA LOCALE DI BRUINO (TO)**

ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento Comunale in materia di videosorveglianza" approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 27 aprile 2023 2016

Approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 101 in data 12/10/2023

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	PAG.3
Art. 2 - Tipologia dei dispositivi	PAG.3
Art. 3 - Assegnazione del dispositivo	PAG.3
Art. 4 - Attivazione ed utilizzo dei dispositivi	PAG.3,4
Art. 5 - Conservazione dei file audio/video	PAG.4
Art. 6 - Trattamento dati personali	PAG.4,5
Art. 7 – Norme finali	PAG.5
Art. 8 - Norme di rinvio	PAG.5

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente “disciplinare per l’utilizzo dei sistemi di ripresa audio/video indossabili (bodycam) e telecamere a bordo veicoli di servizio (dashcam) in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Bruino, previsti dal “Regolamento comunale in materia di videosorveglianza”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 27/04/2023, individua:

- gli strumenti di ripresa audio/video portatili da collocare sulla divisa degli agenti e ufficiali di Polizia Locale e da installare sui veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale;
- le prescrizioni minime generali di utilizzo;
- le fattispecie in cui le microcamere potranno essere attivate;
- i soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
- le operazioni salvataggio e conservazione delle registrazioni;
- ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.

Art. 2 - Tipologia dei dispositivi

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle “body cam” ovvero dispositivi di ripresa audio/video indossabili sulla divisa.
2. I veicoli di servizio potranno essere dotati di “dash cam”, telecamere a bordo veicolo, che si attivano in registrazione con l’avviamento del veicolo e si disattivano con lo spegnimento del veicolo.
3. Ciascuna bodycam è dotata della propria scheda di memoria. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
4. Le registrazioni delle dashcam vengono automaticamente sovrascritte dal dispositivo medesimo nelle 24 ore successive.

Art. 3 - Assegnazione del dispositivo

1. L’impiego delle bodycam è disposto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale che individua gli operatori di Polizia Locale, opportunamente autorizzati, a cui affidare i dispositivi.
2. Il Comando provvederà a fornire una bodycam a ciascun agente che svolga prevalentemente servizio esterno; la consegna del dispositivo, nei limiti del materiale tecnologico disponibile, potrà avvenire in via continuativa o, salvo diversa disposizione, assegnata giornalmente secondo le esigenze di servizio ed annotata sul registro giornaliero dei servizi.
3. Ogni veicolo potrà essere dotato di dashcam; responsabile della registrazione audio/video del dispositivo è il Capo Pattuglia o in caso di singolo utilizzo del veicolo, dall’operatore di Polizia Locale che utilizza il veicolo assegnato, sulla base dell’ordine di servizio giornaliero.

Art. 4 - Attivazione ed utilizzo dei dispositivi

1. Ad inizio del turno di servizio, gli agenti e/o ufficiali, ai quali è stata assegnata una bodycam, dovranno indossarla in posizione ben visibile sulla divisa ed attivarla esclusivamente in caso di effettiva necessità, al verificarsi di tangibili situazioni di pericolo, di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, in caso di

pericolo imminente per persone e/o cose, nell'ambito delle finalità dell'accertamento e della repressione dei reati, e in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre, a suo giudizio, situazioni di criticità.

2. Il sistema viene attivato dal singolo operatore, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza o che facciano presupporre una criticità o un dovere istituzionale tali da richiedere una assoluta tempestività dell'iniziativa.

A titolo esemplificativo si individuano le ipotesi di esecuzione attività di polizia giudiziaria, la necessità di documentare l'infortunistica stradale, nonché la tutela della sicurezza degli astanti o degli operatori oppure per comprovare il corretto svolgimento delle attività istituzionali, nei casi di particolare criticità.

Lo stesso operatore di Polizia Locale ne disporrà la disattivazione.

3. L'operatore di Polizia Locale dovrà adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza (ad esempio nelle scuole, luoghi di culto o di cura).

4. L'operatore ha l'obbligo di avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione audio/video.

Art. 5 - Conservazione dei file audio/video

1. Gli operatori che hanno eseguito una registrazione con la bodycam ovvero che debbano acquisire la registrazione della dashcam del veicolo assegnato, hanno l'obbligo, al termine del servizio, di compilare un foglio di consegna e affidare tutta la documentazione video realizzata al Comandante, il quale provvederà a riversare le registrazioni su apposito file nel server/cloud comunale.

2. A seguito del riversamento delle immagini/video nel server/cloud comunale le immagini presenti nella memoria interna di bodycam/dashcam devono immediatamente essere cancellate.

3. Ad ogni operatore di Polizia Locale è fatto assoluto divieto di estrarre, copiare, alterare, cancellare e/o duplicare le registrazioni video.

4. Le registrazioni video potranno essere visionate dal Comandante, dal Vice Comandante, dal Responsabile con qualifica di amministratore del sistema e dagli operatori a cui vengono assegnati i dispositivi oggetto del presente disciplinare per motivi istituzionali e **non** potranno trattare i dati acquisiti per finalità non previste dal Regolamento Comunale di videosorveglianza e/o per finalità personali.

5. Le registrazioni video conservate in apposita cartella del server e verranno cancellate dopo sette giorni dal loro salvataggio, a cura del Comandante o del Responsabile con qualifica di amministratore del sistema. Tuttavia, le registrazioni potranno essere preservate oltre al limite indicato quando, nel rispetto delle finalità da perseguire, quando sia necessario che la conservazione si protragga per un tempo superiore.

6. Il Comandante o Responsabile con qualifica di amministratore del sistema dovrà provvedere alla tempestiva cancellazione delle immagini nelle ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per la sicurezza pubblica o per la sicurezza urbana poi non concretizzatesi.

8. Fatte salve le finalità previste dal Regolamento Comunale in materia di videosorveglianza e dal presente disciplinare, non è consentita la diffusione di immagini acquisite tramite dashcam/bodycam.

Art. 6 - Trattamento dati personali

1. Il trattamento di dati personali effettuato tramite il sistema di videoripresa qui disciplinato è finalizzato, in modo del tutto conforme alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Bruino, dalle disposizioni

legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione dei reati ed in particolare:

- all'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- alla ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o fatti criminosi o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, anche a tutela del patrimonio pubblico;

2. L'utilizzo delle bodycam/dashcam comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video, in relazione ai luoghi ove presta servizio il personale di Polizia Locale, e interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area.

3. Le bodycam /dashcam raccolgono esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, attivandosi su impulso dell'operatore di Polizia Locale registrando le sole immagini indispensabili nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

4. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali sul territorio comunale in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

5. Il trattamento dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La base giuridica del trattamento dati è pertanto costituita dall'art. 6 par. 1 lett. E del Reg. 679/2016 (GDPR) ovvero per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esecuzione di pubblici poteri di cui è investito il titolare.

6. Le bodycam /dashcam non potranno essere utilizzate, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 7 – Norme finali

1. Il presente disciplinare tecnico deve essere distribuito al personale del Corpo di Polizia Locale di Bruino.
2. Gli operatori dotati di bodycam, saranno sottoposti a specifica attività formativa in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo dello strumento, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali.
3. Nel rispetto della normativa vigente, l'Ente rispetta il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Art. 8 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare operativo in tema di trattamento dei dati nell'ambito dell'impiego della bodycam e della dashcam, si rinvia alla disciplina attualmente in vigore in materia nonché al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.